

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 237

48° anno

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

27 settembre 2005

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	Consiglio	
2005/C 237/01	Informazione sulla proroga dell'accordo internazionale sui legni tropicali del 1994	1
	Commissione	
2005/C 237/02	Tassi di cambio dell'euro	2
2005/C 237/03	Modalità di trasmissione elettronica delle notifiche degli aiuti di Stato, indirizzi compresi, e disposizioni per garantire la protezione delle informazioni riservate — <i>Articolo 3, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE</i> ⁽¹⁾	3
2005/C 237/04	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. COMP/M.3984 — Bain Fund Group/FCL) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	4
2005/C 237/05	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. COMP/M.3921 — Advent/Herlitz) ⁽¹⁾	5
	Rettifiche	
2005/C 237/06	Rettifica dell'invito a presentare proposte (n. VIII-2006/01) Linea di bilancio 4020 «Finanziamento dei partiti politici europei» (GU C 141 del 10.6.2005)	6

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO**Informazione sulla proroga dell'accordo internazionale sui legni tropicali del 1994**

(2005/C 237/01)

Nella sua 34^a sessione (Panama, 12-16 maggio 2003), il Consiglio internazionale dei legni tropicali ha deciso, ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 2 dell'accordo internazionale sui legni tropicali del 1994 ⁽¹⁾, di prorogare l'accordo per un periodo di tre anni dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2006.

⁽¹⁾ GU L 208 del 17.8.1996, pag. 1.

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

26 settembre 2005

(2005/C 237/02)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,2031	SIT	tolar sloveni	239,51
JPY	yen giapponesi	135,21	SKK	corone slovacche	38,587
DKK	corone danesi	7,4617	TRY	lire turche	1,6251
GBP	sterline inglesi	0,67895	AUD	dollari australiani	1,5919
SEK	corone svedesi	9,3570	CAD	dollari canadesi	1,4167
CHF	franchi svizzeri	1,5566	HKD	dollari di Hong Kong	9,3330
ISK	corone islandesi	75,46	NZD	dollari neozelandesi	1,7561
NOK	corone norvegesi	7,8215	SGD	dollari di Singapore	2,0318
BGN	lev bulgari	1,9559	KRW	won sudcoreani	1 244,97
CYP	sterline cipriote	0,5731	ZAR	rand sudafricani	7,6948
CZK	corone ceche	29,518	CNY	renminbi Yuan cinese	9,7366
EEK	corone estoni	15,6466	HRK	kuna croata	7,4500
HUF	fiorini ungheresi	246,95	IDR	rupia indonesiana	12 307,71
LTL	litas lituani	3,4528	MYR	ringgit malese	4,536
LVL	lats lettoni	0,6960	PHP	peso filippino	67,692
MTL	lire maltesi	0,4293	RUB	rublo russo	34,3450
PLN	zloty polacchi	3,8985	THB	baht thailandese	49,646
RON	leu rumeni	3,5460			

(¹) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Modalità di trasmissione elettronica delle notifiche degli aiuti di Stato, indirizzi compresi, e disposizioni per garantire la protezione delle informazioni riservate

Articolo 3, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE

(2005/C 237/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. La presente comunicazione fissa le modalità di trasmissione dei moduli di notifica elettronici, che saranno obbligatori a partire dal 1° gennaio 2006. Essa si basa sull'articolo 3, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE. Ai sensi di detto articolo, la Commissione è tenuta a pubblicare le modalità entro il 30 settembre 2005. Il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato è stato consultato.

2. I moduli di notifica di cui all'allegato I, parti I e II, del regolamento (CE) n. 794/2004 saranno messi a disposizione sotto forma di applicazione web, mentre le varie schede di informazioni supplementari (parte III dell'allegato I) saranno accluse come documento Word. L'indirizzo dell'applicazione web sarà il seguente:

<https://webgate.cec.eu.int/competition/sani>

3. Gli Stati membri sono invitati a nominare un amministratore locale, una persona autorizzata a convalidare le notifiche ed un sostituto. La Commissione attribuirà loro un login ed una password per l'applicazione web che garantiranno che le notifiche inviate sono autorizzate.

Gli Stati membri potranno subdelegare determinati diritti d'accesso ad altre persone in base all'organizzazione interna della loro amministrazione in materia di notifiche degli aiuti di Stato. La subdelegazione non modifica l'autorizzazione di convalida della notifica.

4. La corrispondenza successiva tra gli Stati membri e la Commissione in merito alla medesima notifica sarà inviata per via elettronica mediante un sistema di posta elettronica criptata con PKI (infrastruttura a chiave pubblica).

L'indirizzo di questo sistema di posta elettronica sarà una cassetta postale funzionale presso ciascuna delle DG responsabili del trattamento delle notifiche degli aiuti di Stato. Ogni DG introdurrà un sistema di certificazione volto a garantire la sicurezza e la riservatezza della corrispondenza elettronica.

5. Al momento della convalida del modulo di notifica e della relativa scheda di informazioni supplementari (SIS), il sistema

trasmetterà la notifica al Segretariato generale e trasferirà i dati essenziali nella base dati ISIS (Integrated State Aid information System — sistema integrato di informazioni sugli aiuti di Stato). Una ricevuta di ritorno verrà successivamente inviata automaticamente allo Stato membro notificante, nella quale verrà specificato il termine entro il quale la Commissione intende procedere ad una valutazione preliminare del caso e la DG alla quale il sistema ha attribuito il caso stesso.

Il termine dipenderà dal fatto che lo Stato membro ricorra o meno alla procedura semplificata prevista dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 794/2004.

6. Nel caso di procedure semplificate, la Commissione si sforzerà di procedere ad una valutazione preliminare del caso entro un mese.

In tutti gli altri casi, il termine sarà fissato a due mesi.

La corrispondenza tra lo Stato membro e la DG responsabile in merito alla notifica specifica avverrà tramite un sistema protetto con PKI (infrastruttura a chiave pubblica). Gli Stati membri comunicheranno alla Commissione il nome del loro rappresentante autorizzato a ricevere la chiave ed a gestire il sistema di sicurezza. Per ciascuno Stato membro sono previste due chiavi. Gli Stati membri sono responsabili della sicurezza del proprio sistema di posta elettronica tra il punto di invio e l'Authorized Disclosure Officer («ADO» — funzionario autorizzato incaricato della comunicazione).

7. Il ritiro delle notifiche dovrebbe avvenire mediante lo stesso sistema di posta elettronica protetta. La decisione che stabilisce che una notifica è da considerarsi ritirata spetta alla Commissione che la comunica allo Stato membro tramite il sistema di posta elettronica protetta.

8. Le notifiche preliminari non vanno presentate mediante il sistema web, ma vanno inviate per posta elettronica. Una volta completati i contatti informali, gli Stati membri saranno invitati a presentare la notifica formale mediante l'applicazione web.

9. La Commissione creerà una cassetta postale funzionale alla quale gli Stati membri invieranno/potranno inviare tutte le proposte di miglioramento del funzionamento del sistema e dell'applicazione web.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. COMP/M.3984 — Bain Fund Group/FCI)
Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2005/C 237/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 23/8/2005 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione le imprese Bain Capital Fund VIII-E, Bain Capital Fund VIII e Bain Capital VIII Coinvestment Fund (collettivamente Bain Fund Group, Isole Cayman) acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme dell'impresa Framatome Connectors International («FCI», Francia), appartenente al Gruppo Areva, mediante acquisto di azioni o quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- per Bain Fund Group: gestione di fondi di private equity e di venture capital,
- per FCI: produzione e distribuzione di connettori utilizzati in numerose applicazioni, tra cui settore automobilistico, telecomunicazioni, computer, apparecchi domestici e elettronica industriale.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 ⁽²⁾ del Consiglio, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3984 — Bain Fund Group/FCI, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso n. COMP/M.3921 — Advent/Herlitz)**

(2005/C 237/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 19/09/2005 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesco e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
 - in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento n.32005M3921. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. (<http://europa.eu.int/eur-lex/lex>)
-

RETTIFICHE**Rettifica dell'invito a presentare proposte (n. VIII-2006/01) Linea di bilancio 4020 «Finanziamento dei partiti politici europei»**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 141 del 10 giugno 2005)

(2005/C 237/06)

A pagina 22, punto 4.3, lettera e):

anziché: «Versamento di un anticipo dell'80 % (15 giorni dopo la firma della convenzione)»,

leggi: «Versamento di un prefinanziamento del 50 % (15 giorni dopo la firma della convenzione)».
